




SOGLIE E PROCEDURE CON RIFERIMENTO AL SETTORE ASSICURATIVO



General Broker Service





CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 1/4

Definizioni

Il Codice dei Contratti disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

- **I «contratti» o i «contratti pubblici»**
- **Gli «appalti pubblici»**
- **I contratti «di rilevanza comunitaria »**
- **I contratti «sotto soglia»**




I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 2/4

- «**contratti**» o i «**contratti pubblici**» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
 - «**appalti pubblici**» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.



I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ^{3/4}

- **contratti «di rilevanza comunitaria»** sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli [articoli 28, 32, comma 1, lettera e\), 91, 99, 196, 215, 235](#), e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi”.
- **contratti «sotto soglia»** sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli [articoli 28, 32, comma 1, lettera e\), 91, 99, 196, 215, 235](#), e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.



I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 4/4

Una procedura di appalto pubblico è considerata di interesse comunitario se il suo importo è superiore a determinate soglie predefinite.

Il D.Lgs. 163/2006 - Codice Contratti - prevede discipline differenti a seconda che un contratto si collochi, in base al suo valore, al di sopra o al di sotto di una determinata soglia. Tale soglia, diversamente indicata per lavori, servizi o forniture, conferisce o meno agli appalti una rilevanza in ambito comunitario.



SOGLIE COMUNITARIE

in vigore dall' 1 gennaio 2012

(Modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n. 1251/2011 del 30 novembre 2011)

Settori ordinari

(art. 28 D.Lgs. 163/2006 - importi I.V.A. esclusa)

Forniture e Servizi aggiudicati da Amministrazioni centrali - indicate nell'Allegato IV (compresa CONSIP)	Euro 130.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Forniture e Servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A; servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B	Euro 200.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Lavori e concessioni di lavori pubblici	Euro 5.000.000,00
-----------------------------------------	--------------------------

SOGLIE COMUNITARIE

in vigore dall' 1 gennaio 2012

(Modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n. 1251/2011 del 30 novembre 2011)

Settori speciali

(gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali)


(art. 215 D.Lgs. 163/2006 - importi I.V.A. esclusa)

Forniture e Servizi

Euro **400.000,00**

Lavori

Euro **5.000.000,00**



CHI SONO I SOGGETTI AGGIUDICATORI

ELENCO SOGETTI AGGIUDICATORI 1/4

- **Amministrazioni dello Stato**
(es. i Ministeri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Autorità Amministrative Indipendenti)
- **Enti Pubblici territoriali**
(Regioni, Provincie e Comuni)
- **Altri Enti Pubblici non Economici** (es. C.C.I.A.A.)



ELENCO SOGETTI AGGIUDICATORI 2/4

- **Organismi di Diritto Pubblico**

(Società “Stretto di Messina, ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione ; ENAV – Ente Nazionale al Volo; ANAS S.p.A; Enti portuali e aeroportuali; Consorzi per le opere idrauliche; Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università; Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici; Enti di ricerca e sperimentazione; Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza; Consorzi di bonifica; Enti di sviluppo e di irrigazione; Consorzi per le aree industriali; Comunità montane; Enti preposti a servizi di pubblico interesse; Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero; Enti culturali e di promozione artistica



ELENCO SOGETTI AGGIUDICATORI 3/4

- **Associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti di soggetti di cui sopra**
- **Imprese Pubbliche (es. *Eni*)**
- **Soggetti Concessionari di Pubblici Servizi secondo le norme vigenti**
(es. Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.)



ELENCO SOGETTI AGGIUDICATORI 4/4

- **Centrali di Committenza (es. CONSIP)**
- **Soggetti Privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice contratti.**





IL METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEI CONTRATTI PUBBLICI

IL METODO DI CALCOLO ^{1/2}

L'art. **29** disciplina le modalità di calcolo del valore dei contratti pubblici.

Il calcolo del valore stimato è basato

- sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti.
- Tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'[articolo 66, comma 1](#), o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.



IL METODO DI CALCOLO 2/2

Divieto di frazionamento dell'importo:

“nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. (cfr art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 s.m.i..)

In particolare, per gli appalti pubblici inerenti i **servizi assicurativi il calcolo è riferito al premio da pagare e altre forme di remunerazione;**





PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI

IL SISTEMA DELL'EVIDENZA PUBBLICA PRINCIPI CARDINE

L'attività contrattuale della P.A. è definita attività ad ***evidenza pubblica***, e come tale disciplinata da norme di carattere pubblicistico, con particolare riguardo alle procedure di individuazione del contraente.



PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DEI CONTRATTI 1/3

L'azione pubblica deve ispirarsi ai seguenti principi (*art. 2 del D.lgs. 163/2006*)

- Economicità
- Efficacia
- Tempestività
- Correttezza
- Libera Concorrenza
- Parità di Trattamento
- Non Discriminazione
- Trasparenza
- Proporzionalità
- Pubblicità



PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DEI CONTRATTI 2/3

- ❑ Ove possibile ed economicamente conveniente suddivisione degli appalti in lotti funzionali.
- ❑ I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.
- ❑ Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.



PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DEI CONTRATTI 3/3

- ❑ Per quanto non espressamente previsto nel codice, rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), s.m.i.
- ❑ Per quanto non espressamente previsto nel codice rispetto delle disposizioni stabilite dal codice civile.





PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI

Art. 54 e ss. D.Lgs 163/2006

- **Aperte**
- **Ristrette**
- **Negoziare;**
- **Dialogo Competitivo**
- Riscorso al **MEPA** – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per contratti sotto soglia

Ulteriori procedure sono

- **Accordi quadro**
(art. 59 del Dlgs. 163/2006)
- **Sistemi dinamici di acquisizione**
(art. 60 Dlgs. 163/2006)



Art. 54 e ss. D.Lgs 163/2006

Le procedure **aperte** e **ristrette** sono procedure di acquisizione **ordinarie**; mentre il **dialogo competitivo** e le procedure **negoziate** - precedute o meno dalla pubblicazione del bando- sono procedure aventi, per un verso, carattere **eccezionale**, in quanto è possibile ricorrere alle medesime solo nei casi ed alle condizioni espressamente previste e, per altro verso, **facoltativo**, perché la stazione appaltante può, ma non deve necessariamente, ricorrere alle medesime (procedure negoziate).



LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE TRADIZIONALI

- **LA PROCEDURA APERTA**
- **LA PROCEDURA RISTRETTA**



LA PROCEDURA APERTA

Definizione:

La procedura aperta - analoga al previgente sistema dell'incanto pubblico - è una procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. (art. 3, comma 37, d.lgs. n. 163/06).

Fasi della Procedura

- Redazione e Pubblicazione del bando di gara, contenente la descrizione dell'oggetto e delle condizioni di realizzazione della prestazione;
- Presentazione delle offerte;
- Svolgimento della procedura di gara;
- Aggiudicazione e Stipula del contratto




LA PROCEDURA RISTRETTA ^{1/2}

Definizione:

Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice. (art. 3, comma 38, d.lgs. n. 163/06)

Il Codice prevede che le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (*art. 55 comma 2 Dlgs. 163/2006*)



LA PROCEDURA RISTRETTA ^{2/2}

Fasi della Procedura

- Pubblicazione del bando;
 - Ricezione delle domande di partecipazione
 - Preselezione dei candidati sulla base dei requisiti di qualificazione previsti nel bando
-
- Spedizione della lettera d'invito a presentare offerta ai soggetti qualificati
 - Presentazione delle offerte
 - Svolgimento della gara
 - Aggiudicazione e Stipula del contratto



LE PROCEDURE NEGOZIATE 1/2

Definizione:

Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

Nell'ambito delle procedure negoziate vi sono:

- Le procedure negoziate **previa pubblicazione del bando di gara** (art. 56 del Dlgs. 163/2006);
- procedure negoziate **senza previa pubblicazione del bando di gara** (art. 57 Dlgs. 163/2006).
- Le procedure in economia (art. 125 del Dlgs. 163/2006), più precisamente, come recita il comma 40, dell'art. 3 del Dlgs. 163/2006 Il **cottimo fiduciario** costituisce procedura negoziata.



LE PROCEDURE NEGOZIATE 2/2

Le procedure negoziate di cui alle lett. a) e b) prescindono da limiti di soglia e possono essere utilizzate al verificarsi dei presupposti e delle condizioni espressamente indicate dal Legislatore agli articoli sopra indicati, mentre il ricorso alle procedure in economia è subordinato alla sussistenza tanto di particolari presupposti quanto di specifici valori economici di riferimento.



LE PROCEDURE NEGOZiate PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1/3

Ipotesi di Ricorso

- **GARA INFRUTTUOSA**
- **LAVORI A SCOPO DI RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE.**



LE PROCEDURE NEGOZiate PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ^{2/3}

GARA INFRUTTUOSA

In esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono **irregolari** ovvero **inammissibili**.

DIVIETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI INIZIALI DEL CONTRATTO

Nella procedura negoziata non possano essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.



LE PROCEDURE NEGOZIATE PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 3/3

LAVORI A SCOPO DI RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE.

FACOLTA' DI PREVEDERE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PER FASI SUCCESSIVE:

Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.



LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1/9

Ipotesi di Ricorso

- GARA DESERTA
- AFFIDAMENTO AD OPERATORE DETERMINATO
- ESTREMA URGENZA
- NEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE
- NEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI
- NEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI ED AGLI APPALTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI stabilendo che la procedura è, inoltre, consentita,
 - a) per i lavori o i servizi complementari
 - b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante



LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 2/9

GARA DESERTA

Qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.

DIVIETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI INIZIALI DEL CONTRATTO

Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto



LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ^{3/9}

AFFIDAMENTO AD OPERATORE DETERMINATO

Qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato (che sia l'unico in grado di fornire o realizzare l'oggetto dell'appalto).

Obbligo di motivare l'unicità dell'affidatario.



LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 4/9

ESTREMA URGENZA

Nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.



LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 5/9

NEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE

- Prodotti fabbricati a scopo di ricerca e sviluppo
- Forniture complementari
- Forniture quotate o acquistate in una borsa di materie prime (ipotesi di introdotta per la prima volta con la Direttiva 2004/18.)
- Acquisto da imprenditore in liquidazione o fallimento o altre procedure analoghi.



LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 6/9

NEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI

Che la procedura in questione è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.



LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 7/9

NEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI ED AGLI APPALTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI

Per i Lavori e Servizi Complementari

non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:



LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 8/9

Condizioni

- tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento
- il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;



LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 9/9

**NEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI ED AGLI APPALTI
PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI**

**Per i nuovi Servizi Consistenti nella ripetizione di Servizi analoghi
affidati all'Operatore Economico Aggiudicatario del Contratto
Iniziale della medesima dalla Stazione Appaltante**



DIVIETO DEL TACITO RINNOVO

I CONTRATTI RINNOVATI
TACITAMENTE SONO NULLI



LE PROCEDURE IN ECONOMIA 1/5

(art. 125 Dlgs. 163/2006)

Le acquisizioni in economia di possono essere effettuate: per importi inferiori a 130.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera a\)](#),(*Amministrazioni centrali*) e per importi inferiori a 200.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera b\)](#).



LE PROCEDURE IN ECONOMIA 2/5

IPOSTESI DI RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA PER BENI E SERVIZI (*art. 125, comma 10 Dlgs. 163/2006*)

- preventiva adozione da parte dell'Amministrazione di un apposito regolamento che disciplini/autorizzi l'utilizzo di tali procedure in cui vengano individuati i settori merceologici oggetto delle procedure in economia;
- previsione all'interno del citato regolamento dei limiti economici di soglia entro i quali è consentito il ricorso alle evidenziate procedure.



LE PROCEDURE IN ECONOMIA ^{3/5}

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo



LE PROCEDURE IN ECONOMIA 4/5

- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.



LE PROCEDURE IN ECONOMIA 5/5

- Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie comunitarie: invito di cinque operatori economici.
- Sotto i 40.000 euro: affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.



PUBBLICITA'

- Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'[articolo 124 del codice](#) per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.
- Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
- L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 334 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. (*art. 331 del DPR 207/2010*)

Tempistica: Il Dlgs 163/2006 non ha stabilito termini minimi di ricezione delle offerte per le procedure in economia, le quali si svolgono sotto la responsabilità del soggetto/dirigente competente.



IL MEPA 1/6

Premessa:

Per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia le PPAA sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero agli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010.



IL MEPA ^{2/6}

Cos'è il MEPA : caratteristiche generali

Il MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è uno degli Strumenti di acquisto previsto nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisiti nella P.A.

È un mercato digitale in cui le PPAA possono effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, (acquisti sotto soglia ed in economia) da fornitori abilitati .



IL MEPA 3/6

Il **MEPA** è realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP.

- consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica;
- le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;
- le procedure avvengono nel rispetto delle norme in materia di sicurezza (D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali") e delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82 del 2005, con particolare riferimento alla disciplina che regola l'uso della firma digitale;
- È un mercato accessibile solo alle Amministrazioni e Fornitori abilitati per effettuare acquisti sotto soglia comunitaria attraverso: "**ORDINI DIRETTI A CATALOGO**" oppure "**RICHIESTE DI OFFERTE**"



IL MEPA 4/6

I Soggetti Attori del MEPA

- **Imprese:** aziende private che intendono proporre i propri prodotti e divenire potenziali fornitori della P.A.
- **Ministero delle Finanze/Consip:** che qualifica i fornitori e gestisce i cataloghi
- **Pubblica Amministrazione:** soggetto acquirente *Amministrazioni Centrali e periferiche, Sanità Enti Locali, etc.*



IL MEPA 5/6

I Soggetti obbligati ad utilizzare il MEPA

Dal 1 Luglio 2007 la finanziaria 2007 ha previsto l'obbligatorietà all'utilizzo del MEPA per le PA centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie.



IL MEPA 6/6

Abilitazione al Mercato

- Pubblicazione di un bando di abilitazione in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'[articolo 124, comma 5, del codice](#)
- approvazione da parte di CONSIP della domanda di abilitazione formulata dall'operatore in possesso dei requisiti di abilitazione, previsti nel bando



PROCEDURA SOPRA SOGLIA E SOTTO SOGLIA: LE DIFFERENZE 1/4

In particolare le fasi delle procedure non differiscono.

Tuttavia, negli appalti sotto soglia alcuni adempimenti sono semplificati, come pure la tempistica risulta più celere.

- **LA PUBBLICITÀ**
- **MODALITA' DI PUBBLICAZIONE**



PROCEDURA SOPRA SOGLIA E SOTTO SOGLIA: LE DIFFERENZE 2/4

Nelle procedure sopra soglia l'art. 66 del Dlgs 163/2006 prevede i seguenti adempimenti:

- il Bando dovrà essere trasmesso alla Commissione Europea per la pubblicazione sulla GUCE,
- la pubblicazione sulla GURI serie speciale relativa ai contratti pubblici;
- la pubblicazione sui siti informatici indicati all'art. 66 comma 7 del D.lgs. 163/2006 con le modalità ivi previste (*sito informatico del Ministero delle infrastrutture, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale*).
- l'inserimento sul sito internet della Stazione appaltante;
- la pubblicazione per estratto su 4 quotidiani di cui:
 - due a diffusione nazionale;
 - due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Inoltre gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione. (*art. 66 D.Lgs. 163/2006*)



PROCEDURA SOPRA SOGLIA E SOTTO SOGLIA: LE DIFFERENZE ^{3/4}

Nelle procedure sotto soglia, invece, non si applicano le norme del Codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale ed i relativi bandi e/o inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

L'avviso di preinformazione è facoltativo.

La inerente disciplina è dettata dall'art. 124 D.lgs. 163/2006 che rimanda per taluni aspetti alla disciplina di cui all'art. 66 del Dlgs.163/2006



PROCEDURA SOPRA SOGLIA E SOTTO SOGLIA: LE DIFFERENZE 4/4

Pertanto, i bandi sono pubblicati:

- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici;
- sui siti informatici di cui all'[articolo 66, comma 7](#), con le modalità ivi previste, (*sito informatico del Ministero delle infrastrutture, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale*).
- nell'albo della stazione appaltante l'inserimento e sul sito internet della Stazione appaltante;



LA POST INFORMAZIONE

- Il Codice prevede:
 - a) **per gli appalti sopra soglia** le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di comunicare l'esito della procedura entro 48 giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro, secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66, ossia secondo le modalità sopra esposte (*art. 65 comma 1 DLgs 163/2006*).
 - b) **per gli appalti sotto soglia** le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'[articolo 66, comma 7](#) (sito informatico del Ministero delle infrastrutture, e sul sito informatico presso l'Osservatorio) (*art. 124, comma 3, DLgs 163/2006*).



I TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE ^{1/3}

Per le procedure sopra soglia comunitaria:

trova applicazione il disposto di cui all'art. 70 del Dlgs. 163/2006 che dispone che: le amministrazioni nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal citato articolo 70. (*art. 70 comma 1 DLgs 163/2006*)



I TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE ^{2/3}

Inoltre se i documenti pertinenti la gara o le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile, non sono stati forniti entro i termini - di cui agli [articoli 71 e 72](#) del Codice - , ovvero, se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. (art. 70, comma 10, DLgs 163/2006)



I TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE ^{3/3}

Per le procedure sotto **soglia comunitaria**: trova applicazione il disposto di cui all'art. 124 del Dlgs. 163/2006, che richiama anche il comma 1, dell'art. 70.

Le relative tempistiche distinte per valori sopra e sotto la soglia comunitaria, sono riepilogate negli schemi allegati alla presente relazione.





SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE

Dott.ssa Ilaria Criscuoli
General Broker Service S.p.A.
Via A. Bargoni, 8 - 00153 Roma
<http://www.gbsspa.it>